

REP. N. 121080 ----- RACC. N. 28838 -----

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----

----- **DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'** -----

----- **"REPLY S.p.A."** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquattordici. -----

Il giorno sedici del mese di aprile -----

----- (16/04/2014) -----

alle ore venti. -----

In Torino, in una sala al piano secondo dello stabile in Corso Francia 110. ---

Avanti me Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Nota-

rile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, -----

----- E' PRESENTE IL SIGNOR -----

- RIZZANTE Mario, nato a Valperga (TO) il 12 giugno 1948, domiciliato,

per la carica, in Torino (TO), corso Francia n. 110, il quale interviene al pre-

sente verbale in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed

Amministratore Delegato della società: -----

"**REPLY S.p.A.**" con sede in Torino (TO), corso Francia n. 110, capitale so-

ciale sottoscritto e versato per euro 4.863.485,64 (quattromilioniottocento-

sessantatremilaquattrocentoottantacinque virgola sessantaquattro), suddiviso

in numero 9.352.857 (novemilionitrecentocinquantaduemilaottocentocin-

quantasette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola

cinquantadue) cadauna, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro

delle Imprese di Torino 97579210010, Partita IVA 08013390011. -----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede

di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della società stessa

riunitasi in Torino (TO), in una sala posta al piano terreno dello stabile sito

in via Cardinal Massaia n. 83 in data 16 (sedici) aprile 2014 (duemilaquat-

tordici), giusta l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del

giorno pure infra riprodotto. -----

Aderendo alla richiesta, dò atto che il resoconto dello svolgimento della pre-

detta assemblea, per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del

giorno, è quello di seguito riportato, essendo la parte ordinaria oggetto di se-

parata verbalizzazione. -----

Il signor RIZZANTE Mario, a norma dell'articolo 8 dello Statuto Sociale,

mantiene la presidenza dell'assemblea anche in sede straordinaria e, anzitutto,

alle ore undici e diciannove minuti dichiara aperta la seduta in sede

straordinaria e, con il consenso degli intervenuti, incarica me notaio della re-

dazione del verbale. -----

Il Presidente, quindi, informa, comunica e dà atto: -----

- che l'assemblea è stata convocata in Torino (TO), via Cardinal Massaia n.

83, in prima convocazione per il giorno 16 (sedici) aprile 2014 (duemilaquat-

tordici) alle ore dieci e, occorrendo, in seconda convocazione in data 17 (di-

ciassette) aprile 2014 (duemilaquattordici), negli stessi luogo ed ora, median-

te avviso pubblicato, nel rispetto dello Statuto Sociale e della normativa vi-

gente, sul sito internet della società www.reply.eu in data 15 (quindici) marzo

2014 (duemilaquattordici) e, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazio-

nale "MF" in pari data, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

Parte Ordinaria -----

1. Relazione finanziaria -----

1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione. -----

1.b. Destinazione del risultato di esercizio, proposta di distribuzione di un dividendo agli Azionisti ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche operative ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

2. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter C.C. e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 23 aprile 2013, per quanto non utilizzato. -----

3. Relazione sulla remunerazione. -----

Parte Straordinaria -----

1. Proposta di modifica degli articoli 5 (Capitale), 12 (Diritto di voto), 16 (Nomina degli amministratori) e 23 (Collegio sindacale) dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti. -----

Il Presidente innanzitutto richiama tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori in sede ordinaria e qui riprodotte: -----

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet della società www.reply.eu nonché, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale "MF" come anzidetto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto Sociale e dall'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i.; -----

- sono stati espletati gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico, della Consob e delle autorità di Borsa; -----

- la documentazione prevista dalla normativa vigente è stata depositata e stoccata, messa a disposizione presso la sede legale della società nonché pubblicata sul sito internet della società www.reply.eu nei termini di legge e lo è tuttora; -----

- la suddetta documentazione è stata altresì inviata agli azionisti che ne hanno fatta tempestiva richiesta; -----

- a tutti i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto intervenuti alla presente assemblea è stata consegnata, all'ingresso della sala, la documentazione relativa all'odierna adunanza; -----

- la Società ha designato il dottor Pier Luigi BATTAGLIA quale Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135 undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 a cui ogni soggetto avente diritto poteva conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e precisa che entro il termine di legge non sono state conferite deleghe al medesimo dottor Pier Luigi BATTAGLIA; -----

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del Decreto Legislativo n. 58/1998, e precisa altresì che non sono intervenute domande prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127 ter del Decreto Legislativo n. 58/98; -----

- ai sensi delle vigenti disposizioni, in data 17 (diciassette) marzo 2014 (duemilaquattordici) sono stati pubblicati sul sito internet della società www.reply.eu il modulo di delega per l'intervento in assemblea e il modulo di delega per il rappresentante designato e le informazioni sul capitale sociale. -----

Il Presidente comunica quindi: -----

- che sono presenti in proprio o per delega, numero 134 (centotrentaquattro) aventi diritto all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto rappresentanti numero 6.041.484 (seimilioni quarantunmilaquattrocentottantaquattro) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, pari al 64,595 % (sessantaquattro virgola cinquecentonovantacinque per cento) del capitale sociale di numero 9.352.857 (novemilioni trecentocinquanta due mila ottocentocinquantesette) azioni ordinarie; -----

- che le persone votanti, fisicamente presenti in sala, sono numero 5 (cinque);

- che la società è intestataria di numero 1.007 (millesette) azioni proprie ordinarie corrispondenti a circa lo 0,0108% (zero virgola zero cento otto per cento) del capitale sociale e che, ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, il diritto di voto sulle suddette azioni proprie è sospeso; -----

- che tutte le azioni di cui sopra risultano dalle prescritte certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente e dell'articolo 12 dello Statuto sociale, la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi assistono e dà atto che le deleghe per la rappresentanza in assemblea risultano regolari; -----

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato ingegner RIZZANTE Tatiana, i Consiglieri esecutivi dottor ANGELUCCI Daniele, dottor RIZZANTE Filippo e dottor PEPINO Oscar, i Consiglieri indipendenti professor CARNEVALE MAFFE' Carlo Alberto e dottor FORTI Fausto; -----

- che hanno giustificato la propria assenza i consiglieri, ingegner BOMBONATO Claudio, Consigliere esecutivo, e professor MEZZALAMA Marco, Consigliere indipendente; -----

- che è presente l'intero Collegio Sindacale della società nelle persone dei signori: professor ANTONELLI Cristiano, Presidente, dottoressa GARZINO DEMO Ada Alessandra e dottor CLARETTA ASSANDRI Paolo, Sindaci Effettivi. -----

Egli, quindi, dichiara l'assemblea legalmente e validamente costituita in prima convocazione anche per la parte straordinaria, atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno relativo. -----

Egli dà atto: -----

- che l'elenco nominativo degli aventi diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, verrà allegato al presente verbale (allegato "A"); -----

- che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci alla data del 15 (quindici) aprile 2014 (duemilaquattordici), integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione, i soggetti indicati nel documento, distribuito in copia ai presenti, del

quale il Presidente propone, con il consenso dell'assemblea, di omettere la lettura ed il cui contenuto viene qui di seguito trascritto: -----

"ELENCO TITOLARI DI UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO -----

* Azionista Aliko S.r.l. - numero azioni ordinarie possedute 4.936.204 (quattromilioninovecentotrentaseimiladuecentoquattro) - percentuale sul capitale sociale Reply: 52,7775% (cinquantaduevirgolasettemilasettecentosettantacinque per cento); -----

* Azionista Bny Mellon Service Kag Frankfurter Aktienfonds fur stift - numero azioni ordinarie possedute 413.854 (quattrocentotredicimilaottocentocinquantaquattro) - percentuale sul capitale sociale Reply: 4,4249% (quattrovirgolaquattromiladuecentoquarantanove per cento); -----

* Azionista JPMorgan Asset Management (UK) Limited - numero azioni ordinarie possedute: 292.346 (duecentonovantaduemilatrecentoquarantasei) - percentuale sul capitale sociale Reply: 3,1257% (trevirgolamilleduecentocinquantesette per cento); -----

totale numero azioni ordinarie possedute 5.642.404 (cinquemilioneisecentoquarantaduemilaquattrocentoquattro) - percentuale sul capitale sociale Reply: 60,3281% (sessantavirgolatremiladuecentoottantuno per cento)". -----

Egli dà inoltre atto: -----

- che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto sulla base delle comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. ---

Egli propone, con il consenso dei soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, che assistano all'assemblea: -----

- numero 3 (tre) rappresentanti della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., nelle persone dei signori: CONTI Luigi, GANCIA Ugo e DAVICO Anna Maria; -----

- numero 4 (quattro) dipendenti e consulenti del gruppo Reply, nelle persone dei signori: ZAPPELLI Fabio, CUTELLE' Annapaola, DEZANI Edoardo e LUECKENKOETTER Michael; -----

- numero 2 (due) persone addette all'organizzazione dei lavori assembleari, nelle persone dei signori: COTUGNO BIAVA Carlo e POLETTO Federica; -

- numero 1 (uno) ospite nella persona del signor GIANOLIO Franco. -----

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea verrà allegato al presente verbale (allegato "B"). -----

Il Presidente fa presente che nell'odierna riunione la votazione sarà effettuata a scrutinio palese mediante alzata di mano. -----

Egli chiede poi a coloro che intendessero allontanarsi dall'assemblea prima della conclusione della riunione e comunque prima di una votazione di comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento delle presenze. -----

Informa che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione. -----

Invita chiunque intenda intervenire di procedere alla relativa prenotazione segnalandolo al personale di sala, cosicché sarà poi chiamato ad intervenire secondo l'ordine di prenotazione. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria: -----

1. Proposta di modifica degli articoli 5 (Capitale), 12 (Diritto di voto), 16

(Nomina degli amministratori) e 23 (Collegio sindacale) dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti. -----

e propone di omettere la lettura della relativa relazione consiliare (allegato "C") distribuita ai presenti, depositata e stoccata ai sensi di legge, messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e pubblicata sul sito internet della società www.reply.eu, trasmessa alla Consob, nonché inviata agli azionisti che ne hanno fatta tempestiva richiesta. -----

Avuto il consenso dell'assemblea fa presente che, come precisato nella detta relazione consiliare, viene sottoposta a codesta assemblea la modifica degli articoli 16 (Nomina degli amministratori) e 23 (Collegio sindacale) dello Statuto Sociale. -----

Egli espone che tali modifiche rispondono a finalità di adeguamento alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120, e della delibera n. 18098 del giorno 8 febbraio 2012, con cui Consob ha provveduto ad integrare il Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. -----

Precisamente la nuova formulazione degli articoli 16 e 23 dello Statuto è volta a garantire la parità di accesso tra i generi agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati in osservanza della citata legge 120/2011 che, a sua volta, ha modificato gli articoli 147ter e 148 del TUF relativi alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo. -----

Egli espone, inoltre, che in considerazione dell'esaurimento dei piani di azionariato correlati ad aumenti di capitale sociale approvati da precedenti Assemblee e/o dello spirare del termine per esercitare la delega ad aumentare il capitale sociale, si rende opportuno modificare l'articolo 5 (Capitale) dello Statuto sociale, eliminandovi tali riferimenti. -----

Infine, allo scopo di mero coordinamento con l'attuale disciplina contenuta nel T.U.F. in materia di notifica elettronica della delega di voto, si rende necessaria la modifica dell'articolo 12 (Diritto di voto) dello Statuto Sociale. ---
Sottolinea, quindi, che le modifiche statutarie sono evidenziate e commentate nel testo raffrontato allegato alla relazione predetta. -----

Egli comunica infine che è stato altresì predisposto un ordine del giorno deliberativo anch'esso distribuito in copia ai presenti, del quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura e che qui di seguito si trascrive: -----

----- "ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO -----
L'assemblea degli azionisti della "REPLY S.p.A.", riunita in sede straordinaria: -----

- udita l'esposizione del Presidente; -----
- considerata la relazione del Consiglio di Amministrazione; -----
----- delibera -----

1) di modificare gli articoli 5, 12, 16 e 23 dello Statuto Sociale nel seguente nuovo testo: -----

"Art. 5) - Capitale -----

Il capitale sociale è di euro 4.863.485,64 (quattromilioniottocentosessantatremilaquattrocentottantacinque virgola sessantaquattro) suddiviso in numero 9.352.857 (novemilionitrecentocinquantaduemilaottococinquantesette) azioni del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna. Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti. -----

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, nei limiti ed alle condizioni di legge. -----

Potranno essere effettuati finanziamenti da parte dei soci, con obbligo di rimborso, nei limiti e con i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tali finanziamenti sono da considerarsi infruttiferi di interessi. -----

L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili. -----

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione da parte della medesima Assemblea o a mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione opportunamente delegato, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni ordinarie. -----

A seguito delle deliberazioni assunte in data 28 (ventotto) aprile 2011 (duemilaundici) l'Assemblea ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile, entro il termine del 28 (ventotto) aprile 2016 (duemilasedici), per un ammontare nominale fino a massimi euro 312.000 (trecentododicimila) mediante emissione di massime n. 600.000 (seicentomila) nuove azioni ordinarie Reply S.p.A., da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, con sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 c.c., da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività. Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, c.c., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni tenendo conto dell'oggettivo riferimento fornito dalle condizioni del mercato borsistico al momento della singola operazione di aumento del capitale sociale ed, in subordine, facendo anche riferimento alle risultanze dell'applicazione delle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale a livello internazionale, che fanno riferimento ai multipli di mercato delle società comparabili e a metodologie di tipo finanziario e reddituale eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto consolidato risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale. -----

Art. 12) - Diritto di voto -----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata ai sensi di legge da un intermediario autorizzato. -----

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe. -----

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soggetti ai quali spetta il diritto di voto dissenzienti. -----

Art. 16) - Nomina degli amministratori -----

Salvo diversa unanime delibera dell'assemblea, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi (per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile), secondo le modalità che seguono, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. -----

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo ovvero che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non potranno presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista né potranno votare liste diverse, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la eventuale minore quota minima di partecipazione richiesta per effetto di inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. -----

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione delle quota minima di partecipazione richiesta. -----

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e dovranno contenere almeno un candidato in possesso di detti requisiti. -----

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, anche per delega ad uno di essi, con l'indicazione della loro identità e della percentuale di capitale da loro complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. -----

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate anche la descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali degli stessi e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina. -----

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione

potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse. -----

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile, appartenga al genere meno rappresentato e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. -- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. -----

Almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per l'assemblea, le liste, corredate dalle informazioni e dichiarazioni sopra indicate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB. -----

Non possono essere eletti candidati che ricoprono l'incarico di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate dalla Società o controllanti quest'ultima, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile. -----

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alle elezioni degli amministratori si procederà come segue: -----

a) non si terrà conto delle liste presentate che non abbiano conseguito una percentuale di voto almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse; -----

b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque settimi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore (l'arrotondamento sarà invece riferito all'unità inferiore nel caso in cui l'applicazione della regola sopra indicata comporti che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione siano espressi dalla lista prima per numero di voti); c) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste. -----

A tal fine e fermo restando che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione dovrà risultare espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi, successivamente, per uno, due, tre, quattro, cinque, ecc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste ri-

sulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. -----

Qualora, a seguito dell'applicazione del procedimento che precede, non risulti nominato il numero minimo di amministratori indipendenti previsto nell'articolo 15 del presente statuto, l'ultimo candidato eletto in ciascuna lista che abbia espresso almeno un amministratore, prese in ordine di numero di voti ottenuto, sarà sostituito dal candidato indipendente immediatamente successivo nella rispettiva lista e ciò fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti da eleggere. -----

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile e fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. -----

Per la nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto, l'amministratore decade dalla carica. L'assemblea, anche nel corso del mandato, non può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite di cui al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti rimarranno in carica per un periodo di tempo pari alla durata residua del mandato conferito agli amministratori già in carica. Il tutto, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile. -----

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e deve immediatamente convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Presidente ed, eventualmente, di un Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi componenti, se l'assemblea non vi ha già provveduto. -----

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei componenti cessati in modo da assicurare (i) la presenza di

amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile. -----

Art. 23) - Collegio sindacale -----

Il controllo della Società è affidato ad un Collegio sindacale composto di tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. -----

I sindaci devono avere i requisiti prescritti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia. -----

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti. - Nei casi previsti dalla legge, la decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. -----

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, che avverrà nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile, si osserverà la seguente procedura. -----

I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco dovranno depositare presso la sede sociale, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione, le liste nelle quali sono indicati uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e, separatamente in altra sezione, di sindaco supplente, contrassegnati da un numero progressivo e comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. -----

Le liste saranno corredate: -----

(a) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(b) da una dichiarazione dagli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla legge e da disposizioni regolamentari con questi ultimi; -----

(c) dal curriculum professionale dei singoli candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali degli stessi e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. -----

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse. -----

Nel caso in cui, entro il termine sopra indicato, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, ai sensi di quanto sopra previsto, siano collegati con gli azionisti che detengono una partecipazione

di controllo o di maggioranza, possono essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza di detto termine. In tal caso, la quota minima di partecipazione richiesta in base ai commi che seguono è ridotta alla metà. La Società darà notizia di ciò con le modalità previste dal Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999. -----

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo ovvero che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non potranno presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista né potranno votare liste diverse, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di illeggibilità. -----

Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria salva la eventuale minore quota minima di partecipazione stabilita per effetto di inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. -----

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione delle quota minima di partecipazione richiesta. -----

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che una quota di candidati alla carica di Sindaco effettivo e di candidati alla carica di Sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio sindacale, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile, appartenga al genere meno rappresentato e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. --

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. -----

Almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per l'assemblea di nomina, le liste, corredate dalle informazioni e dichiarazioni sopra indicate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB. -----

Ogni azionista avente diritto di voto potrà votare una sola lista. -----

Per l'elezione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale si procederà come segue: -----

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere; -----

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente; -----

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati. -----

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla seconda lista per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con gli azionisti che abbiano presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di minoranza"). Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla

lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato. -----

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero, nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista, e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. -----

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile, si procederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha riportato il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo. -----

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. -----

Con riferimento all'elezione dei Sindaci Supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Tuttavia, qualora i due candidati con quoziente più elevato appartengano alla stessa lista, risulterà eletto il primo di essi mentre il secondo sindaco supplente sarà il candidato avente il più elevato quoziente tra gli appartenenti alla lista di minoranza, come sopra definita, che ha espresso il sindaco di minoranza ovvero, in difetto che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà con i criteri sopra indicati. -----

Ove, nei termini e con le modalità sopra indicate sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. Il tutto, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi - per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile - e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. -----

In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire. -----

Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto via via il maggior quoziente tra quelli della lista che ha espresso il Sindaco uscente. -----

Qualora si debba provvedere alla nomina di Sindaci Effettivi e/o Supplenti al fine di integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: se si deve provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincoli di lista; se, invece, occorre sostituire Sindaci eletti nelle liste di minoranza, l'assemblea li sostitui-

sce con voto a maggioranza relativa ma nel computo dei voti non si terrà conto dei voti degli azionisti che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, deterranno la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea e degli azionisti ad essi collegati. Resta fermo che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi - per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile - e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. -----

I nuovi nominati scadono insieme ai sindaci in carica." -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria invitando i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che intendessero prendere la parola a prenotarsi con le suddette modalità e ad attendere che il personale di sala si rechi da loro con l'apposito microfono. -----

Prende la parola l'azionista Carlo Maria BRAGHERO il quale, dopo aver precisato il suo assenso alla modifica dell'art. 7 che è stata deliberata l'anno scorso al comma 3 dove si stabilisce che il Consiglio di Amministrazione può decidere di escludere il ricorso a convocazione successive alla prima, chiede perchè non sia stata utilizzata tale possibilità e la presente assemblea sia stata convocata sia in prima che in seconda convocazione. Poi chiede che vengano inseriti nel verbale a futura memoria i nomi delle dieci persone ammesse in Assemblea e non azionisti. -----

Infine chiede se ci siano in corso ancora deleghe ad aumentare il capitale sociale. -----

Il Presidente in risposta alla prima osservazione sottolinea che la doppia convocazione è stata utilizzata per far fronte ad eventuali impegni impreveduti dei membri degli organi sociali. Si dichiara d'accordo con l'indicazione nel verbale dei nomi dei partecipanti all'assemblea. Precisa, infine, che è ancora in essere una delega e che il capitale sociale può essere ancora incrementato per effetto dell'esercizio della delega come indicato in fondo alla pagina 19 della relazione illustrativa. -----

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, prima di passare alla votazione, ricorda che, prima dell'assemblea, non sono pervenute alcune domande, ai sensi dell'articolo 127 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i.. -----

Egli dichiara chiusa la discussione ed invita i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che intendono allontanarsi a far cortesemente registrare la propria uscita. Chiede poi di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa. -----

Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al diritto di voto, ricorda che la votazione si svolgerà, con le modalità già esposte, mediante alzata di mano. -----

Comunica infine: -----

- che sono presenti in proprio o per delega, numero 134 (centotrentaquattro) aventi diritto all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto rappresentanti numero 6.041.484 (seimilioni quarantunmilaquattrocentottantaquattro) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, pari al 64,595 % (sessantaquattro virgola cinquecentonovantacinque per cento) del capitale sociale di numero 9.352.857 (novemilioni tre-

centocinquantaduemilaottocentocinquantasette) azioni ordinarie; -----
- che le persone votanti, fisicamente presenti in sala, sono numero 5 (cinque).
Viene messo in votazione l'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria "Proposta di modifica degli articoli 5 (Capitale), 12 (Diritto di voto), 16 (Nomina degli amministratori) e 23 (Collegio sindacale) dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti". -----

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica il risultato della stessa.
La "Proposta di modifica degli articoli 5 (Capitale), 12 (Diritto di voto), 16 (Nomina degli amministratori) e 23 (Collegio sindacale) dello Statuto, delibere inerenti e conseguenti", risulta approvata all'unanimità con: -----
- numero 6.041.484 (seimilioni quarantunmilaquattrocentoottantaquattro) voti favorevoli, pari al 100% (cento per cento) del capitale rappresentato; -----
- nessun voto contrario; -----
- nessun astenuto. -----

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole con il relativo numero di azioni, saranno allegati al verbale (allegato "D"). -----
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e trentaquattro minuti. -----
Ai fini di cui all'articolo 2436 C.C., il Presidente mi presenta il testo dello Statuto sociale aggiornato con le anzi deliberate modifiche (allegato "E"). ---
Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, con dispensa di lettura per me notaio: -----

- sotto la lettera "A" elenco nominativo dei legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto partecipanti all'assemblea; -----
- sotto la lettera "B" elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea; -----
- sotto la lettera "C" relazione consiliare sull'ordine del giorno di parte straordinaria; -----
- sotto la lettera "D" elenco votazioni unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria; -----
- sotto la lettera "E" Statuto sociale aggiornato. -----

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente che l'approva. -----

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su sette fogli, di cui occupa ventisette pagine e parte della ventottesima e viene sottoscritto alle ore venti e trentatre minuti. -----

In originale firmato: -----
RIZZANTE Mario -----
Caterina BIMA - Notaio -----

=====

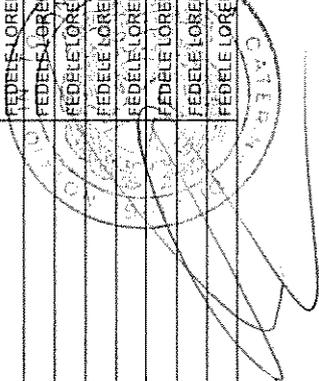
Copia su supporto informatico, riprodotta sopra quattordici pagine, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., che si trasmette ad uso registro imprese. -----

Torino, li 5 maggio 2014. -----
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. ----
Atto registrato all'Ufficio di Torino 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 29 aprile 2014 al n. 7439. -----

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E
1	ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND		FEDELE LOREDANA		751	0,008	10,00				
2	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		FEDELE LOREDANA		3.099	0,033	10,00				
3	ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC		FEDELE LOREDANA		587	0,006	10,00				
4	ADVANCED SER TR AST SCHRODERS MULTIAS WORLD STRATEGIC PORTFOLIO		FEDELE LOREDANA		881	0,009	10,00				
5	ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO		FEDELE LOREDANA		604	0,006	10,00				
6	ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM		FEDELE LOREDANA		830	0,009	10,00				
7	AON HEWITT GROUP TRUST		FEDELE LOREDANA		587	0,006	10,00				
8	APOLLINE 1 ACTIONS		FEDELE LOREDANA		7.409	0,079	10,00				
9	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI C/O ARTHUR COX		FEDELE LOREDANA		1.600	0,017	10,00				
10	ARROWSTREET US GROUP TRUST		FEDELE LOREDANA		12.577	0,134	10,00				
11	AXA WORLD FUNDS		FEDELE LOREDANA		18.000	0,192	10,00				
12	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		FEDELE LOREDANA		37	0,000	10,00				
13	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR		FEDELE LOREDANA		6.588	0,070	10,00				
14	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		FEDELE LOREDANA		50	0,001	10,00				
15	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND		FEDELE LOREDANA		587	0,006	10,00				
16	C&J CLARK PENSION FUND		FEDELE LOREDANA		1.061	0,011	10,00				
17	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		FEDELE LOREDANA		800	0,009	10,00				
18	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN		FEDELE LOREDANA		425	0,005	10,00				
19	DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV		FEDELE LOREDANA		7.827	0,084	10,00				
20	ETOILE GESTION		FEDELE LOREDANA		840	0,009	10,00				
21	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE		FEDELE LOREDANA		903	0,010	10,00				
22	EXPRESS SCRIPTS, INC. 401 (K) PLAN		FEDELE LOREDANA		4.304	0,046	10,00				
23	FCP AMUNDI SMALL CAP EURO		FEDELE LOREDANA		13.580	0,145	10,00				
24	FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1		FEDELE LOREDANA		588	0,006	10,00				
25	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP		FEDELE LOREDANA		375	0,004	10,00				
26	FUTURE DIRECTIONS CORE INT SHARE FUND 2		FEDELE LOREDANA		537	0,006	10,00				
27	GOVERNMENT OF NORWAY		FEDELE LOREDANA		12.057	0,129	10,00				
28	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND		FEDELE LOREDANA		6.944	0,074	10,00				
29	HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND		FEDELE LOREDANA		4.542	0,049	10,00				
30	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND		FEDELE LOREDANA		1.274	0,014	10,00				
31	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		FEDELE LOREDANA		5.898	0,063	10,00				
32	ISHARES MSCI IEAFE SMALL CAP ETF		FEDELE LOREDANA		30.080	0,322	10,00				
33	ISHARES VII PLC		FEDELE LOREDANA		6.345	0,068	10,00				
34	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST		FEDELE LOREDANA		398	0,004	10,00				
35	JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSION		FEDELE LOREDANA		720	0,008	10,00				
36	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND		FEDELE LOREDANA		17.471	0,187	10,00				
37	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC		FEDELE LOREDANA		8.539	0,091	10,00				

38	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	FEDELE LOREDANA	68.971	0.737	10:00			
39	JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND	FEDELE LOREDANA	8.921	0.095	10:00			
40	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	FEDELE LOREDANA	143.371	1.533	10:00			
41	JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND	FEDELE LOREDANA	13.572	0.145	10:00			
42	KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	FEDELE LOREDANA	805	0.069	10:00			
43	MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	FEDELE LOREDANA	2.273	0.024	10:00			
44	METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	FEDELE LOREDANA	13.000	0.139	10:00			
45	MGI FUNDS PLC	FEDELE LOREDANA	6.015	0.064	10:00			
46	MT AGREEMENT BETWEEN PFIZER&NT COMPANY	FEDELE LOREDANA	2.749	0.029	10:00			
47	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	FEDELE LOREDANA	648	0.007	10:00			
48	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	FEDELE LOREDANA	829	0.009	10:00			
49	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF TH	FEDELE LOREDANA	4.934	0.053	10:00			
50	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	FEDELE LOREDANA	1.779	0.019	10:00			
51	NEW YORK STATE NURSES ASS PENS PLAN	FEDELE LOREDANA	807	0.009	10:00			
52	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	FEDELE LOREDANA	4.173	0.045	10:00			
53	NTSI-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	FEDELE LOREDANA	174	0.002	10:00			
54	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	FEDELE LOREDANA	431	0.005	10:00			
55	NUMERIC MULTI STRATEGY LEVERED MN OFFSHORE FUND LTD-WIMN	FEDELE LOREDANA	1.462	0.016	10:00			
56	NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED	FEDELE LOREDANA	7	0.000	10:00			
57	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD	FEDELE LOREDANA	5	0.000	10:00			
58	NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL OFFSHORE I LTD	FEDELE LOREDANA	3.334	0.036	10:00			
59	NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II LP	FEDELE LOREDANA	1.728	0.018	10:00			
60	PLUMBING & MECHANICAL SERV (UK) INDUSTRY	FEDELE LOREDANA	587	0.006	10:00			
61	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	FEDELE LOREDANA	3.174	0.034	10:00			
62	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	FEDELE LOREDANA	266	0.003	10:00			
63	SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	FEDELE LOREDANA	2.684	0.029	10:00			
64	SCHRODER GLOBAL MULTI CAP EQUITY FUND	FEDELE LOREDANA	537	0.006	10:00			
65	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	FEDELE LOREDANA	1.249	0.013	10:00			
66	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	FEDELE LOREDANA	3.107	0.033	10:00			
67	SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN SMALL CAP POOL	FEDELE LOREDANA	2.277	0.024	10:00			
68	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	18.475	0.176	10:00			
69	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	FEDELE LOREDANA	1.153	0.012	10:00			
70	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	FEDELE LOREDANA	4.036	0.043	10:00			
71	STICHTING BEDIJFSTAKPENSIOENEN FONDS	FEDELE LOREDANA	10.000	0.107	10:00			
72	STICHTING BEWAAR ANWB	FEDELE LOREDANA	530	0.006	10:00			
73	STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE	FEDELE LOREDANA	5.540	0.059	10:00			
74	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	FEDELE LOREDANA	5.689	0.061	10:00			
75	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	FEDELE LOREDANA	31.584	0.338	10:00			
76	STRATHCLYDE PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	19.184	0.205	10:00			
77	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	FEDELE LOREDANA	2.800	0.030	10:00			
78	POOLED	FEDELE LOREDANA	158	0.002	10:00			
79	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY	FEDELE LOREDANA	6	0.000	10:00			
80	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	FEDELE LOREDANA	3	0.000	10:00			
81	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LLC	FEDELE LOREDANA	8	0.000	10:00			
82	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	FEDELE LOREDANA	1.597	0.017	10:00			



ASSEMBLEA REPLY S.p.A. del 16 aprile 2014 ore 10.00

Rappresentanti della società di revisione Reconta Ernest & Young (3)

CONTI Luigi
GANCIA Ugo
DAVICO Anna Maria

Dipendenti e consulenti del Gruppo Reply (4)

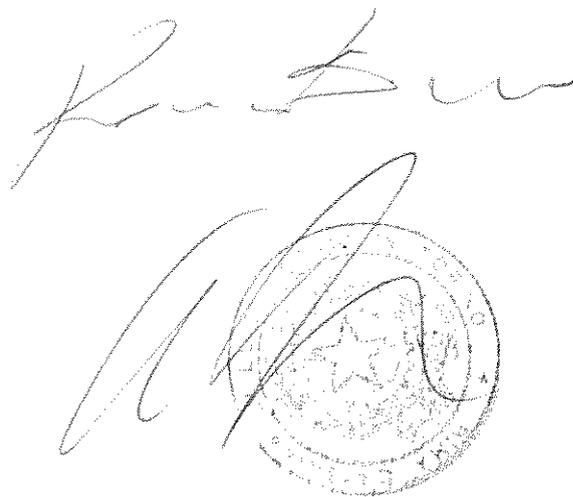
ZAPPELLI Fabio
CUTELLE' Annapaola
DEZANI Edoardo
LUECKENKOETTER Michael

Persone addette all'organizzazione assembleare (2)

COTUGNO BIAVA Carlo
POLETTA Federica

Persone esterne (1)

GIANOLIO Franco

A handwritten signature in black ink is written above a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'Franco Gianolio'. The stamp is a circular seal with a star in the center and some illegible text around the perimeter.

Reply S.p.A.

4. **Proposta** di modifica degli articoli 5 (Capitale),
12 (Diritto di voto), 16 (Nomina degli amministratori)
e 23 (Collegio sindacale) dello Statuto.
Delibere inerenti e conseguenti

Signori azionisti,

La Legge 12 luglio 2011, n. 120, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati" ha introdotto modifiche al Testo unico in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate, in particolare con riguardo agli articoli 147-ter e 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.).

Con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012 Consob ha provveduto ad integrare il Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (Reg. Emittenti), al fine di adeguare alcune disposizioni concernenti la disciplina della nomina degli organi di amministrazione e controllo.

Unitamente alle modifiche derivanti dall'entrata in vigore della L. 120/2011, sono state previste delle modifiche all'art. 5 dello Statuto, in considerazione dell'esaurimento dei piani di azionariato correlati ad aumenti di capitale sociale approvati da precedenti Assemblee e/o dello spirare del termine per esercitare la delega ad aumentare il capitale sociale.

È stata altresì apportata una modifica di mero coordinamento con l'attuale disciplina contenuta nel T.u.f. in materia di notifica elettronica della delega di voto.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del Codice Civile.

Nel seguito è riportato il confronto tra il testo statutario vigente ed il testo proposto.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, likely a company seal or official stamp. The signature appears to be 'L. ...'.

TESTO VIGENTE**NUOVO TESTO****NOTE****Art. 1) – Denominazione**

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione

"REPLY S.p.A."

Art. 2) – Sede

La società ha sede in Torino. L'organo amministrativo della società potrà istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, succursali e filiali sia in tutto il territorio italiano che all'estero e potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale secondo le norme di legge.

Art. 3) - Durata

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

Art. 4) - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- la produzione di software applicativo e tecnico, l'integrazione di sistemi informatici sia hardware che software, la progettazione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, la rappresentanza di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche, elettroniche e componenti, di pacchetti di software di base e applicativo, la fornitura di prestazioni di consulenza informatica e organizzativa, l'erogazione di servizi di outsourcing, con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali.

- la rappresentanza, in Italia e all'estero, di imprese italiane e straniere operanti in uno dei rami di attività previsti in questo articolo;

- l'assunzione, quale attività non prevalente e non nei confronti del pubblico, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nell'oggetto sociale o comunque ad esso connessa, complementari o analoghe, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.

La Società, inoltre, può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, aventi pertinenza, diretta od indiretta, con l'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali, nonché la richiesta di finanziamenti, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge. Le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

Sono tassativamente precluse, oltre ad ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione:

- a) l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento riservato alle imprese di investimento ed alle banche ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e successive modifiche;
- b) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- c) la locazione finanziaria ed il factoring

Art. 5) - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 4.863.485,64 (quattromilionottocentosessantatremila quattrocentottantacinque virgola sessantaquattro) suddiviso in numero 9.352.857 (nove milioni trecentocinquantaquattromila ottocentocinquantesette) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquanta due) ciascuna.

A seguito delle deliberazioni assunte l'11 giugno 2002, l'assemblea ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, di massimi Euro 104.000 (centoquattromila), mediante emissione di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquanta due) a servizio di un piano di azionariato a beneficio di amministratori, dirigenti, quadri ed impiegati di ogni livello della Società medesima e delle Società dalla stessa controllate.

Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, nei limiti ed alle condizioni di legge

Potranno essere effettuati finanziamenti da parte dei soci, con obbligo di rimborso, nei limiti e con i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tali finanziamenti sono da considerarsi infruttiferi di interessi.

A seguito delle deliberazioni assunte il 10 giugno 2004, l'assemblea ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, di massimi € 104.000 (centoquattromila), mediante emissione di azioni del valore nominale di Euro

Art. 5) - Capitale

(Comma Invariato)

~~A seguito delle deliberazioni assunte l'11 giugno 2002, l'assemblea ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, di massimi Euro 104.000 (centoquattromila), mediante emissione di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquanta due) a servizio di un piano di azionariato a beneficio di amministratori, dirigenti, quadri ed impiegati di ogni livello della Società medesima e delle Società dalla stessa controllate.~~

(Comma Invariato)

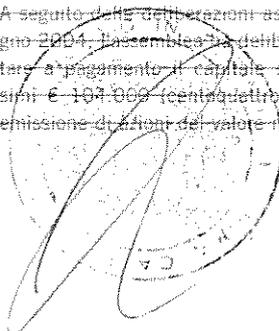
(Comma Invariato)

(Comma Invariato)

~~A seguito delle deliberazioni assunte il 10 giugno 2004, l'assemblea ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, di massimi € 104.000 (centoquattromila), mediante emissione di azioni del valore nominale di Euro~~

Comma eliminato per esaurimento del piano di azionariato a beneficio di amministratori, dirigenti, quadri ed impiegati di ogni livello della Società medesima e delle Società dalla stessa controllate.

Comma eliminato per esaurimento del piano di azionariato a beneficio di amministratori e dipendenti della Società medesima e delle Società dalla



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. F. A.'.

0,52 (zero virgola cinquantadue) a servizio di un piano di azionariato a beneficio di amministratori e dipendenti della società medesima e delle Società dalla stessa controllate.

L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

A seguito delle deliberazioni assunte il 15 giugno 2006, l'assemblea ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, di massimi € 130.000 (centotrentamila), mediante emissione di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) a servizio di un piano di azionariato a beneficio di amministratori e dipendenti della società medesima e delle Società dalla stessa controllate.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione da parte della medesima Assemblea o a mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione opportunamente delegato, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni ordinarie.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 14 giugno 2007, di aumentare il capitale sociale di massimi nominali euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zerozero) con emissione di numero 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 Codice Civile a dipendenti della società e delle sue controllate che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi del gruppo.

A seguito delle deliberazioni assunte in data 28 (ventotto) aprile 2011 (duemilaundici) l'Assemblea ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile, entro il termine del 28 (ventotto) aprile 2016 (duemilasedici), per un ammontare nominale fino a massimi Euro 312.000 (trecentododicimila) mediante emissione di massime n. 600.000 (seicentomila) nuove azioni ordinarie Reply S.p.A., da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna,

~~0,52 (zero virgola cinquantadue) a servizio di un piano di azionariato a beneficio di amministratori e dipendenti della società medesima e delle Società dalla stessa controllate:~~

~~(Comma Invariato)~~

~~A seguito delle deliberazioni assunte il 15 giugno 2006, l'assemblea ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, di massimi € 130.000 (centotrentamila), mediante emissione di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) a servizio di un piano di azionariato a beneficio di amministratori e dipendenti della società medesima e delle Società dalla stessa controllate:~~

~~(Comma Invariato)~~

~~Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 14 giugno 2007, di aumentare il capitale sociale di massimi nominali euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zerozero) con emissione di numero 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 Codice Civile a dipendenti della società e delle sue controllate che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi del gruppo:~~

~~(Comma Invariato)~~

stessa controllate.

Comma eliminato per esaurimento del piano di azionariato a beneficio di amministratori e dipendenti della Società medesima e delle Società dalla stessa controllate.

Comma eliminato per spirare del termine per esercitare la delega ad aumentare il capitale sociale.

con sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 c.c., da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività. Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, c.c., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni tenendo conto dell'oggettivo riferimento fornito dalle condizioni del mercato borsistico al momento della singola operazione di aumento del capitale sociale ed, in subordine, facendo anche riferimento alle risultanze dell'applicazione delle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale a livello internazionale, che fanno riferimento ai multipli di mercato delle società comparabili e a metodologie di tipo finanziario e reddituale eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto consolidato risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consistente di aumento del capitale.

Art. 6) – Azioni ed obbligazioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili

Esse sono liberamente trasferibili ai termini di legge.

Possono essere emesse azioni di godimento ed altre azioni privilegiate nel rispetto dei requisiti di legge

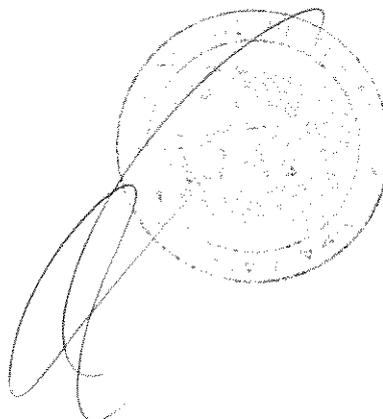
Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e delle disposizioni regolamentari in materia.

L'organo amministrativo della Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 7) - Assemblee

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri soggetti aventi diritto ai sensi di legge presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, nei termini previsti dalla legge mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla vigente normativa

Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda ed eventualmente terza convocazione.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. R. R.", written in a cursive style.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, di escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, in tal caso, all'unica convocazione si applicheranno le maggioranze previste dal Codice Civile per tale fattispecie.

L'assemblea straordinaria, se coloro ai quali spetta il diritto di voto intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è ridotto a 10 (dieci) giorni.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 8) - Presidenza

Le assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente, se nominato, o, in assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e nomina, altresì, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori tra coloro ai quali spetta il diritto di voto ed i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

Art. 9) - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 10) - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 11) - Assemblea totalitaria

E' valida, anche senza formale convocazione, l'assemblea alla quale sia presente l'intero capitale sociale, la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tali ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti in relazione ai quali non si ritenga sufficientemente informato

Art. 12) – Diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata ai sensi di legge da un intermediario autorizzato.

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto in via regolamentare e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soggetti ai quali spetta il diritto di voto dissenzienti.

Art. 13) – Quorum costitutivi delle assemblee

L'assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando è rappresentato più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale.

In terza convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un quinto del capitale sociale.

In caso di un'unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite con le maggioranze previste dalla legge per tale fattispecie.

Art. 14) – Quorum deliberativi delle assemblee

L'assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea

L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e terza convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi del capi-

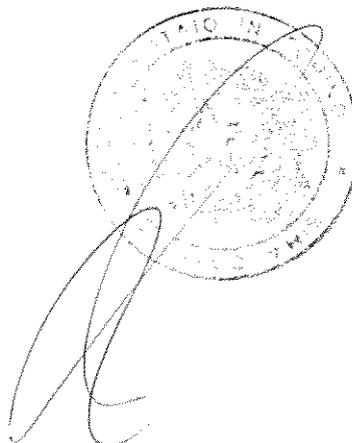
Art. 12) – Diritto di voto

(Comma Invariato)

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto in via regolamentare e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

(Comma Invariato)

Adeguamento testuale della disposizione statutaria resosi necessario per mero coordinamento con l'attuale disciplina contenuta nel T.u.f. in materia di notifica elettronica della delega di voto.



Handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. R. ...'.

tale rappresentato in assemblea.

In caso di unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano con le maggioranze previste dalla legge per tali fattispecie.

Art. 15) - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non minore di 3 (tre) e non maggiore di 11 (undici) da scegliersi anche tra non soci. Prima di procedere alla nomina degli amministratori, l'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto di un numero di componenti maggiore di 7 (sette), possiede i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché degli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati ove la società vi abbia aderito. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perde i requisiti di indipendenza, decade dalla carica.

I componenti dovranno essere in possesso dei requisiti di oncorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea ordinaria.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi o per la minore durata fissata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Art. 16) – Nomina degli amministratori

Salvo diversa unanime delibera dell'assemblea, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea, secondo le modalità che seguono, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo ovvero che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non potranno presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista né potranno votare lista diverse, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni

Art. 16) – Nomina degli amministratori

Salvo diversa unanime delibera dell'assemblea, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi (per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile), secondo le modalità che seguono, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo (Comma Invariato)

Adeguamento testuale della disposizione statutaria ai sensi della L. 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.

candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli e insieme ad altri azionisti rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la eventuale minore quota minima di partecipazione richiesta per effetto di inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione delle quote minima di partecipazione richieste. Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e dovranno contenere almeno un candidato in possesso di detti requisiti.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, anche per delega ad uno di essi, con l'indicazione della loro identità e della percentuale di capitale da loro complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate anche la descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali degli stessi e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

(Comma Invariato)

(Comma Invariato)

(Comma Invariato)

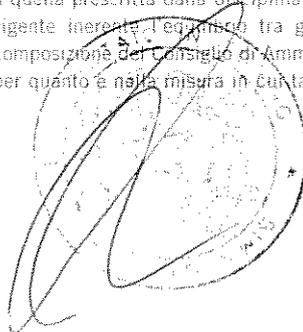
(Comma Invariato)

(Comma Invariato)

(Comma Invariato)

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione, per quanto è nella misura in tale disciplina

Adeguamento testuale della disposizione statutaria ai sensi della L. 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Rossi".

risultati applicabile, appartenga al genere meno rappresentato e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

(Comma Invariato)

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per l'assemblea, le liste, corredate dalle informazioni e dichiarazioni sopra indicate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB.

(Comma Invariato)

Non possono essere eletti candidati che ricoprono l'incarico di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate dalla Società o controllanti quest'ultima, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile.

(Comma Invariato)

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alle elezioni degli amministratori si procederà come segue:

(Comma Invariato)

a) non si terrà conto delle liste presentate che non abbiano conseguito una percentuale di voto almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse;

b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque settimi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore (l'arrotondamento sarà invece riferito all'unità inferiore nel caso in cui l'applicazione della regola sopra indicata comporti che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione siano espressi dalla lista prima per numero di voti);

c) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste.

(Comma Invariato)

A tal fine e fermo restando che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse

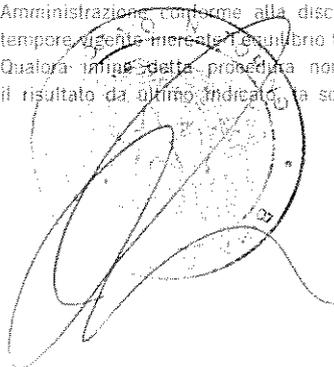
saranno divisi, successivamente, per uno, due, tre, quattro, cinque, ecc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, a seguito dell'applicazione del procedimento che precede, non risulti nominato il numero minimo di amministratori indipendenti previsto nell'articolo 15 del presente statuto, l'ultimo candidato eletto in ciascuna lista che abbia espresso almeno un amministratore, prese in ordine di numero di voti ottenuto, sarà sostituito dal candidato indipendente immediatamente successivo nella rispettiva lista e ciò fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti da eleggere.

(Comma Invariato)

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, per quanto è nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile e fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione

Adeguamento testuale della disposizione statutaria ai sensi della L. 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.



Per la nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto, l'amministratore decade dalla carica. L'assemblea, anche nel corso del mandato, non può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite di cui al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti rimarranno in carica per un periodo di tempo pari alla durata residua del mandato conferito agli amministratori già in carica.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e deve immediatamente convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Presidente ed, eventualmente, di un Vice Presidente, scegliendosi tra i suoi componenti, se l'assemblea non vi ha già provveduto.

Art. 17) – Modalità di riunione del Consiglio di Amministrazione e validità delle delibere

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di un altro paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga

avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Per la nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto, l'amministratore decade dalla carica. L'assemblea, anche nel corso del mandato, non può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite di cui al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti rimarranno in carica per un periodo di tempo pari alla durata residua del mandato conferito agli amministratori già in carica. Il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile.

(Comma Invariato)

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei componenti cessati in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile.

Adeguamento testuale della disposizione statutaria ai sensi della L. 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.

Adeguamento testuale della disposizione statutaria ai sensi della L. 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.

opportuno, ovvero qualora la convocazione sia richiesta da almeno un amministratore o da uno dei membri del collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale.

Tra il giorno di inoltro della convocazione, per mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o e-mail e quello fissato per l'adunanza dovranno intercorrere almeno tre giorni liberi.

In caso di urgenza il Presidente o chi per esso, potrà convocare il Consiglio di Amministrazione, con telegramma o a mezzo telefono o a mezzo telefax o a mezzo e-mail, anche per lo stesso giorno.

Il Consiglio viene presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o da un Amministratore Delegato, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleaudioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è consentito il voto per delega.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è tenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo del segretario.

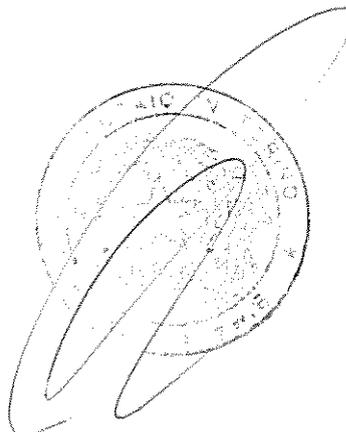
L'uno e l'altro sottoscriveranno i relativi verbali.

Art. 18) – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di legge, può, altresì, delegare i propri poteri al Presidente ovvero ad uno o più amministratori, determinandone i poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare



Pinat

direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone attribuzioni e poteri.

Il Comitato Esecutivo e gli amministratori delegati devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative ed il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 19) – Poteri di firma e rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque stato e grado e davanti a qualunque autorità sia giudiziaria, sia amministrativa, sia speciale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ed agli eventuali amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in proposito. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determinerà le modalità di sostituzione del Presidente.

Art. 20) – Compensi degli amministratori

Agli amministratori compete, oltre l'eventuale compenso fissato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 21) – Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederà alla redazione del bilancio a norma di legge.

Art. 22) – Approvazione del bilancio di esercizio

L'assemblea dei soci approva il bilancio e delibera in merito alla distribuzione degli utili, previa destinazione del 5% (cinque per cento) degli utili stessi al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta una partecipazione agli utili della Società, correlata al Margine Operativo Lordo Consolidato, la cui quantificazione è annualmente determinata dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui sono divenuti inesigibili.

Art. 23) – Collegio sindacale

Il controllo della Società è affidato ad un Collegio sindacale composto di tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci devono avere i requisiti prescritti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

Nei casi previsti dalla legge, la decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserverà la seguente procedura.

I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco dovranno depositare presso la sede sociale, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione, le liste nelle quali sono indicati uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e, separatamente in altra sezione, di sindaco supplente, contrassegnati da un numero progressivo e comunque in nume-

Art. 23) – Collegio sindacale

(Comma invariato)

(Comma invariato)

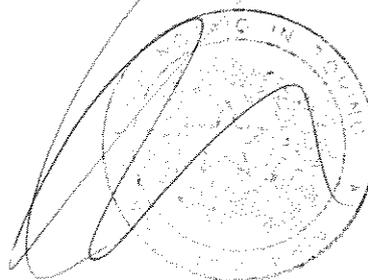
(Comma invariato)

(Comma invariato)

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, che avverrà nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile, si osserverà la seguente procedura

(Comma invariato)

Adeguamento testuale della disposizione statutaria ai sensi della L. 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.



Handwritten signature.

ro non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste saranno corredate:

(Comma invariato)

(a) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(b) da una dichiarazione dagli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla legge e da disposizioni regolamentari con questi ultimi;

(c) dal curriculum professionale dei singoli candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali degli stessi e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

(Comma invariato)

Nel caso in cui, entro il termine sopra indicato, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, ai sensi di quanto sopra previsto, siano collegati con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza, possono essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza di detto termine. In tal caso, la quota minima di partecipazione richiesta in base ai commi che seguono è ridotta alla metà. La Società darà notizia di ciò con le modalità previste dal Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999.

(Comma invariato)

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo ovvero che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non potranno presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista né potranno votare liste diverse, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

(Comma invariato)

Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti

(Comma invariato)

rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria salva la eventuale minore quota minima di partecipazione stabilita per effetto di inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione delle quota minima di partecipazione richiesta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per l'assemblea di nomina, le liste, corredate dalle informazioni e dichiarazioni sopra indicate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB.

Ogni azionista avente diritto di voto potrà votare una sola lista

Per l'elezione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla seconda lista per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con gli azionisti che abbiano presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di minoranza"). Pertanto, nel caso

(Comma invariato)

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che una quota di candidati alla carica di Sindaco effettivo e di candidati alla carica di Sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio sindacale, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile, appartenga al genere meno rappresentato e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

(Comma invariato)

(Comma invariato)

(Comma invariato)

(Comma invariato)

(Comma invariato)

Adeguamento testuale della disposizione statutaria ai sensi della L. 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'P. P. P.' or similar.

in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero, nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista, e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

(Comma invariato)

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente in merito l'equilibrio tra generi, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile, si procederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha riportato il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo.

Adeguamento testuale della disposizione statutaria ai sensi della L. 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

(Comma invariato)

Con riferimento all'elezione dei Sindaci Supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Tuttavia, qualora i due candidati con quoziente più elevato appartengano alla stessa lista, risulterà eletto il primo di essi mentre il secondo sindaco supplente sarà il candidato avente il più elevato quoziente tra gli appartenenti alla lista di minoranza, come sopra definita, che ha espresso il sindaco di minoranza ovvero, in difetto che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà con i criteri sopra indicati.

(Comma invariato)

Ove, nei termini e con le modalità sopra indicate sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'assemblea

Ove, nei termini e con le modalità sopra indicate sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'assemblea

Adeguamento testuale della disposizione statutaria ai sensi della L. 12 luglio 2011, n.

delibera a maggioranza relativa dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare.

In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto via via il maggior quoziente tra quelli della lista che ha espresso il Sindaco uscente. Qualora si debba provvedere alla nomina di Sindaci Effettivi e/o Supplenti al fine di integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: se si deve provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincoli di lista; se, invece, occorre sostituire Sindaci eletti nelle liste di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa ma nel computo dei voti non si terrà conto dei voti degli azionisti che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, deterranno la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea e degli azionisti ad essi collegati.

I nuovi nominati scadono insieme ai sindaci in carica.

Art. 24) – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente deve essere in possesso di una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria maturata in società di rilevanti dimensioni.

Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale sono accompagnati da una

delibera a maggioranza relativa dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. Il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi - per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile - e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

(Comma invariato)

(Comma invariato)

Qualora si debba provvedere alla nomina di Sindaci Effettivi e/o Supplenti al fine di integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: se si deve provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincoli di lista; se, invece, occorre sostituire Sindaci eletti nelle liste di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa ma nel computo dei voti non si terrà conto dei voti degli azionisti che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, deterranno la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea e degli azionisti ad essi collegati. Resta fermo che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi - per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile - e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

(Comma invariato)

120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.

Adeguamento testuale della disposizione statutaria ai sensi della L. 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali della società quotata.

dichiarazione scritta del dirigente che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il suddetto dirigente è tenuto a predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti, e vigila sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, insieme agli organi amministrativi delegati, deve attestare con apposita relazione, allegata ad ogni bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza, l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel periodo cui riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza degli stessi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob. In relazione ai compiti loro spettanti, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili assumono la medesima responsabilità prevista dalla legge per gli amministratori, salvo le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Art. 25) – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un revisore legale nominato dall'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'art. 2364 c.c.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità del revisore legale dei conti, si applicano le previsioni di legge in materia.

L'assemblea revoca l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro revisore legale dei conti.

In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto si applicheranno le disposizioni di legge previste per tali fattispecie.

L'incarico conferito ha durata di nove esercizi

per le società di revisione, e di sette esercizi per i revisori legali e non può essere rinnovato o di nuovo conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. L'incarico non può essere conferito a società di revisione o revisori legali che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite dalla legge o con regolamento dalla Consob.

Art. 26) – Liquidazione e ripartizione dell'attivo

Per la liquidazione e la ripartizione dell'attivo sociale, saranno osservate le disposizioni di legge; la liquidazione sarà affidata ad uno più liquidatori nominati dall'Assemblea.

Qualora la Società abbia a contrarre dei mutui, essa non potrà essere sciolta prima che vengano estinti.

Art. 27) – Operazioni con parti correlate

Nei casi di urgenza, in cui un'operazione con parti correlate non sia di competenza assembleare e non debba essere autorizzata dall'Assemblea, l'operazione con parti correlate può essere conclusa in deroga alla "Procedura per le operazioni con parti correlate", vigente pro-tempore dalla Società a condizione che tale operazione sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante da parte della prima assemblea ordinaria utile, nonché vengano rispettate le altre condizioni previste dalla legge e dalle norme regolamentari.

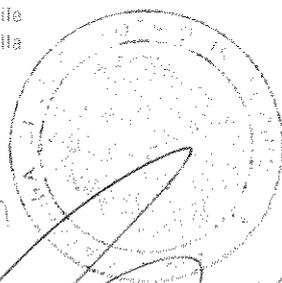
In caso di urgenza collegata a crisi aziendale, ove applicabile, le operazioni con parti correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dalla "Procedura per le operazioni con parti correlate" vigente pro-tempore in materia di operazioni di competenza assembleare, a condizione che si applichino le disposizioni per essa previste dalla legge e dalle norme regolamentari.

Art. 28) – Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori oppure tra gli amministratori e i sindaci e/o i liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio e alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 29) – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si richiama quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa speciale applicabile alla Società.



[Handwritten signature]

Dati societari e informazioni per gli azionisti

Sede legale

Reply S.p.A.
Corso Francia, 110
10143 Torino - Italia
Tel. +39-011-7711594
Fax +39-011-7495416
www.reply.eu

Dati legali

Capitale Sociale: Euro 4.863.485,64 i.v.
Codice Fiscale e R.I. di Torino n. 97579210010
Partita IVA 08013390011
REA di Torino 938289

Direzione marketing e comunicazione

E-mail: marketing@reply.it
Tel. +39-011-7711594
Fax +39-011-7495416

Rapporti con gli investitori

E-mail: investor@reply.it
Tel. +39-02-535761
Fax +39-02-53576444

Richiesta copie del bilancio: marketing@reply.it

Progetto grafico
Bitmama S.r.l.

REPLY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 16 aprile 2014

Punto 1 S all'ordine del giorno - MODIFICA ARTICOLI STATUTO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 6.041.484

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

6.041.484

100,000%

Totale % sui presenti 100,000%



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'P. ...'. The stamp is a circular seal with a textured, dotted pattern, but the text within it is illegible.

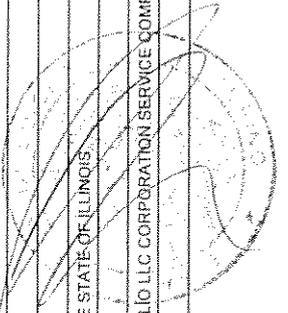
ESITO VOTAZIONE

Punto 1 S all'ordine del giorno - MODIFICA ARTICOLI STATUTO

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND		FEDELE LOREDANA		751	0,008	F
2	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		FEDELE LOREDANA		3.099	0,033	F
3	ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC		FEDELE LOREDANA		507	0,006	F
4	ADVANCED SER TR AST SCHROEDERS MULTI AS WORLD STRATEGIC PORTFOLIO		FEDELE LOREDANA		881	0,009	F
5	ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHROEDERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO		FEDELE LOREDANA		604	0,006	F
6	ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM		FEDELE LOREDANA		830	0,009	F
7	AMON HEWITT GROUP TRUST		FEDELE LOREDANA		587	0,006	F
8	APOLLINE 1 ACTIONS		FEDELE LOREDANA		7.409	0,079	F
9	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI CIO ARTHUR COX		FEDELE LOREDANA		1.600	0,017	F
10	ARROWSTREET US GROUP TRUST		FEDELE LOREDANA		12.577	0,134	F
11	AXA WORLD FUNDS		FEDELE LOREDANA		18.000	0,192	F
12	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		FEDELE LOREDANA		37	0,000	F
13	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR		FEDELE LOREDANA		6.486	0,070	F
14	BRY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		FEDELE LOREDANA		50	0,001	F
15	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND		FEDELE LOREDANA		587	0,006	F
16	C&J CLARK PENSION FUND		FEDELE LOREDANA		1.061	0,011	F
17	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		FEDELE LOREDANA		600	0,009	F
18	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN		FEDELE LOREDANA		425	0,005	F
19	DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV		FEDELE LOREDANA		7.827	0,084	F
20	ETOILE GESTION		FEDELE LOREDANA		840	0,009	F
21	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE		FEDELE LOREDANA		903	0,010	F
22	EXPRESS SCRIPTS, INC. 401 (K) PLAN		FEDELE LOREDANA		4.304	0,046	F
23	FCP AMUNDI SMALL CAP EURO		FEDELE LOREDANA		13.590	0,145	F
24	FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1		FEDELE LOREDANA		588	0,006	F
25	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP		FEDELE LOREDANA		375	0,004	F
26	FUTURE DIRECTIONS CORE INT SHARE FUND 2		FEDELE LOREDANA		537	0,006	F
27	GOVERNMENT OF NORWAY		FEDELE LOREDANA		12.057	0,129	F
28	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND		FEDELE LOREDANA		6.944	0,074	F
29	HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND		FEDELE LOREDANA		4.542	0,049	F
30	ING INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		FEDELE LOREDANA		1.274	0,014	F
31	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		FEDELE LOREDANA		5.898	0,063	F
32	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF		FEDELE LOREDANA		30.080	0,322	F
33	ISHARES VII PLC		FEDELE LOREDANA		6.345	0,068	F
34	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST		FEDELE LOREDANA		398	0,004	F
35	JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSION		FEDELE LOREDANA		720	0,008	F

36	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	FEDELE LOREDANA	17.471	0.187	F
37	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	FEDELE LOREDANA	8.539	0.091	F
38	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1ST	FEDELE LOREDANA	68.971	0.737	F
39	JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND	FEDELE LOREDANA	8.921	0.095	F
40	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	FEDELE LOREDANA	143.371	1.533	F
41	JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND	FEDELE LOREDANA	13.572	0.145	F
42	KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	FEDELE LOREDANA	805	0.009	F
43	MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	FEDELE LOREDANA	2.273	0.024	F
44	METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	FEDELE LOREDANA	13.000	0.139	F
45	MGI FUNDS PLC	FEDELE LOREDANA	6.015	0.064	F
46	MT AGREEMENT BETWEEN PEINZER&NT COMPANY	FEDELE LOREDANA	2.749	0.029	F
47	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	FEDELE LOREDANA	648	0.097	F
48	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	FEDELE LOREDANA	929	0.009	F
49	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF TH	FEDELE LOREDANA	4.934	0.053	F
50	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	FEDELE LOREDANA	1.779	0.019	F
51	NEW YORK STATE NURSES ASS PENS PLAN	FEDELE LOREDANA	807	0.009	F
52	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	FEDELE LOREDANA	4.173	0.045	F
53	NTIG-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	FEDELE LOREDANA	174	0.002	F
54	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	FEDELE LOREDANA	431	0.005	F
55	NUMERIC MULTI STRATEGY LEVERED MN OFFSHORE FUND LTD-WMN	FEDELE LOREDANA	1.462	0.016	F
56	NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED	FEDELE LOREDANA	7	0.000	F
57	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD	FEDELE LOREDANA	5	0.000	F
58	NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL OFFSHORE I LTD	FEDELE LOREDANA	3.334	0.036	F
59	NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND I LP	FEDELE LOREDANA	1.728	0.018	F
60	PLUMBING & MECHANICAL SERV (UK) INDUSTRY	FEDELE LOREDANA	587	0.006	F
61	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS	FEDELE LOREDANA	3.174	0.034	F
62	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	FEDELE LOREDANA	266	0.003	F
63	SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	FEDELE LOREDANA	2.684	0.029	F
64	SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP EQUITY FUND	FEDELE LOREDANA	537	0.006	F
65	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	FEDELE LOREDANA	1.249	0.013	F
66	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	FEDELE LOREDANA	3.107	0.033	F
67	SEL LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN SMALL CAP POOL	FEDELE LOREDANA	2.277	0.024	F
68	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	16.475	0.176	F
69	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	FEDELE LOREDANA	1.153	0.012	F
70	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	FEDELE LOREDANA	4.036	0.043	F
71	STICHTING BEDIJFSTAKPENSIONEN FONDS	FEDELE LOREDANA	10.000	0.107	F
72	STICHTING BEWAAR ANWB	FEDELE LOREDANA	530	0.006	F
73	STICHTING F AND C MULTI-MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE	FEDELE LOREDANA	5.540	0.059	F
74	STICHTING PENSIOENFONDS AXZO-NOBEL	FEDELE LOREDANA	5.669	0.061	F
75	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	FEDELE LOREDANA	31.584	0.338	F
76	STRATHCLYDE PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	19.184	0.205	F
77	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	FEDELE LOREDANA	2.800	0.030	F
78	POOLED	FEDELE LOREDANA	158	0.002	F
79	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY	FEDELE LOREDANA	6	0.000	F
80	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	FEDELE LOREDANA	3	0.000	F

Handwritten signature

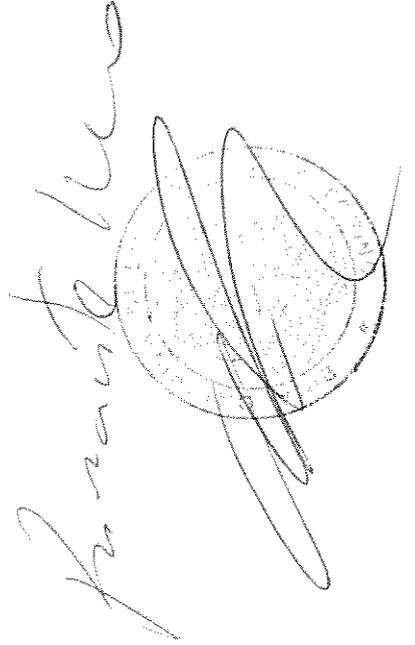


126	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		FEDELE LOREDANA 2	458	0.005	F
127	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		FEDELE LOREDANA 2	548	0.006	F
128	JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS - TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND		FEDELE LOREDANA 3	4.769	0.051	F
129	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		FEDELE LOREDANA 4	7.753	0.083	F
130	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		FEDELE LOREDANA 5	3.865	0.041	F
131	TARTAGLIA CIAMPI SIMONE	5	SAMAROTTO PIERLUIGI	4.936.204	52.777	F
132	ALIKA S.R.L.	100			0.001	F
133	DI LORENZO MARCO	3			0.000	F
134	BRAGHERO CARLO MARIA					

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.041.484	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.041.484	100,000%

Franklin



Copia su supporto informatico, riprodotta sopra trentatre pagine, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., che si trasmette ad uso registro imprese.

Torino, li 5 maggio 2014.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Atto registrato all'Ufficio di Torino 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 29 aprile 2014 al n. 7439.

----- Allegato "E" al numero 121080/28838 di Repertorio -----

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

----- "REPLY S.p.A." -----

Art. 1) - Denominazione -----

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione -----

"REPLY S.p.A." -----

Art. 2) - Sede -----

La società ha sede in Torino. L'organo amministrativo della società potrà istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, succursali e filiali sia in tutto il territorio italiano che all'estero e potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale secondo le norme di legge. -----

Art. 3) - Durata -----

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea. -----

Art. 4) - Oggetto -----

La Società ha per oggetto: -----

- la produzione di software applicativo e tecnico, l'integrazione di sistemi informatici sia hardware che software, la progettazione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, la rappresentanza di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche, elettroniche e componenti, di pacchetti di software di base e applicativo, la fornitura di prestazioni di consulenza informatica e organizzativa, l'erogazione di servizi di outsourcing, con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali. -----

- la rappresentanza, in Italia e all'estero, di imprese italiane e straniere operanti in uno dei rami di attività previsti in questo articolo; -----

- l'assunzione, quale attività non prevalente e non nei confronti del pubblico, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nell'oggetto sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia. -----

La Società, inoltre, può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, aventi pertinenza, diretta od indiretta, con l'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali, nonché la richiesta di finanziamenti, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge. Le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico. -----

Sono tassativamente precluse, oltre ad ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione: -----

a) l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento riservato alle imprese di investimento ed alle banche ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e successive modifiche; -----

b) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; -----

c) la locazione finanziaria ed il factoring. -----

Art. 5) - Capitale -----

Il capitale sociale è di euro 4.863.485,64 (quattromilionioctocentosessantatremilaquattrocentoottantacinque virgola sessantaquattro) suddiviso in numero 9.352.857 (novemilionitrecentocinquantaduemilaottocentocinquantesette) azioni del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna. Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti. -----

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, nei limiti ed alle condizioni di legge. -----

Potranno essere effettuati finanziamenti da parte dei soci, con obbligo di rimborso, nei limiti e con i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tali finanziamenti sono da considerarsi infruttiferi di interessi. -----

L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili. -----

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione da parte della medesima Assemblea o a mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione opportunamente delegato, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni ordinarie. -----

A seguito delle deliberazioni assunte in data 28 (ventotto) aprile 2011 (duemilaundici) l'Assemblea ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile, entro il termine del 28 (ventotto) aprile 2016 (duemilasedici), per un ammontare nominale fino a massimi euro 312.000 (trecentododicimila) mediante emissione di massime n. 600.000 (seicentomila) nuove azioni ordinarie Reply S.p.A., da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, con sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 c.c., da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività. Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, c.c., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni tenendo conto dell'oggettivo riferimento fornito dalle condizioni del mercato borsistico al momento della singola operazione di aumento del capitale sociale ed, in subordine, facendo anche riferimento alle risultanze dell'applicazione delle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale a livello internazionale, che fanno riferimento ai multipli di mercato delle società comparabili e a metodologie di tipo finanziario e reddituale eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto consolidato risultante dall'ultimo bilancio

chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale. -----

Art. 6) - Azioni ed obbligazioni -----

Le azioni sono nominative ed indivisibili. -----

Esse sono liberamente trasferibili ai termini di legge. -----

Possono essere emesse azioni di godimento ed altre azioni privilegiate nel rispetto dei requisiti di legge. -----

Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e delle disposizioni regolamentari in materia. -----

L'organo amministrativo della Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. -----

Art. 7) - Assemblee -----

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri soggetti aventi diritto ai sensi di legge presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, nei termini previsti dalla legge mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla vigente normativa. -----

Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda ed eventualmente terza convocazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, di escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima; in tal caso, all'unica convocazione si applicheranno le maggioranze previste dal Codice Civile per tale fattispecie. -----

L'assemblea straordinaria, se coloro ai quali spetta il diritto di voto intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è ridotto a 10 (dieci) giorni. -----

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese. -----

Art. 8) - Presidenza -----

Le assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente, se nominato, o, in assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea. -----

L'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e nomina, altresì, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori tra coloro ai quali spetta il diritto di voto ed i sindaci. -----

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. -----

Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio. -----

Art. 9) - Assemblea ordinaria -----

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

Art. 10) - Assemblea straordinaria -----
L'assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. -----

Art. 11) - Assemblea totalitaria -----
E' valida, anche senza formale convocazione, l'assemblea alla quale sia presente l'intero capitale sociale, la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. -----
In tali ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti in relazione ai quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Art. 12) - Diritto di voto -----
Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata ai sensi di legge da un intermediario autorizzato. -----
Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe. -----

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soggetti ai quali spetta il diritto di voto dissenzienti. -----

Art. 13) - Quorum costitutivi delle assemblee -----
L'assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando è rappresentato più della metà del capitale sociale. --
In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale. -----

In terza convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un quinto del capitale sociale. -----
In caso di un'unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite con le maggioranze previste dalla legge per tale fattispecie. -----

Art. 14) - Quorum deliberativi delle assemblee -----
L'assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea. -----

L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e terza convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. -----
In caso di unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano con le maggioranze previste dalla legge per tali fattispecie. -----

Art. 15) - Amministrazione -----
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non minore di 3 (tre) e non maggiore di 11 (undici)

ci) da scegliersi anche tra non soci. Prima di procedere alla nomina degli amministratori, l'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto di un numero di componenti maggiore di 7 (sette), possiede i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché degli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati ove la società vi abbia aderito. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perde i requisiti di indipendenza, decade dalla carica. -----

I componenti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. -----

La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea ordinaria. -----

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi o per la minore durata fissata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. -----

Art. 16) - Nomina degli amministratori -----

Salvo diversa unanime delibera dell'assemblea, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi (per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile), secondo le modalità che seguono, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. -----

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo ovvero che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non potranno presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista né potranno votare liste diverse, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di illeggibilità. -----

Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la eventuale minore quota minima di partecipazione richiesta per effetto di inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. -----

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione delle quota minima di partecipazione richiesta. -----

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e dovranno contenere almeno un candidato in possesso di detti requisiti. -----

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, anche per delega ad uno di essi, con l'indicazione della loro identità e della percentuale di capitale da loro complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. -----

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate anche la descrizione del curriculum professionale dei singoli can-

didati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali degli stessi e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina. -----
La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse. -----
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile, appartenga al genere meno rappresentato e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. --
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. -----
Almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per l'assemblea, le liste, corredate dalle informazioni e dichiarazioni sopra indicate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB. -----
Non possono essere eletti candidati che ricoprono l'incarico di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate dalla Società o controllanti quest'ultima, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile. -----
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alle elezioni degli amministratori si procederà come segue: -----
a) non si terrà conto delle liste presentate che non abbiano conseguito una percentuale di voto almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse; -----
b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque settimi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore (l'arrotondamento sarà invece riferito all'unità inferiore nel caso in cui l'applicazione della regola sopra indicata comporti che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione siano espressi dalla lista prima per numero di voti);
c) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste. -----
A tal fine e fermo restando che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione dovrà risultare espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi, successivamente, per uno, due, tre, quattro, cinque, ecc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle

stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. -----

Qualora, a seguito dell'applicazione del procedimento che precede, non risulti nominato il numero minimo di amministratori indipendenti previsto nell'articolo 15 del presente statuto, l'ultimo candidato eletto in ciascuna lista che abbia espresso almeno un amministratore, prese in ordine di numero di voti ottenuto, sarà sostituito dal candidato indipendente immediatamente successivo nella rispettiva lista e ciò fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti da eleggere. -----

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile e fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. -----

Per la nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto, l'amministratore decade dalla carica. L'assemblea, anche nel corso del mandato, non può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite di cui al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti rimarranno in carica per un periodo di tempo pari alla durata residua del mandato conferito agli amministratori già in carica. Il tutto, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile. -----

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministra-

tori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e deve immediatamente convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Presidente ed, eventualmente, di un Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi componenti, se l'assemblea non vi ha già provveduto. -----

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei componenti cessati in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile. -----

Art. 17) - Modalità di riunione del Consiglio di Amministrazione e validità delle delibere -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di un altro paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, ovvero qualora la convocazione sia richiesta da almeno un amministratore o da uno dei membri del collegio sindacale. -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale. -----

Tra il giorno di inoltro della convocazione, per mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o e-mail e quello fissato per l'adunanza dovranno intercorrere almeno tre giorni liberi. -----

In caso di urgenza il Presidente o chi per esso, potrà convocare il Consiglio di Amministrazione, con telegramma o a mezzo telefono o a mezzo telefax o a mezzo e-mail, anche per lo stesso giorno. -----

Il Consiglio viene presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o da un Amministratore Delegato, ovvero dall'amministratore più anziano di età. -----

Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti. -----

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleaudioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Non è consentito il voto per delega. -----

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è tenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo del segretario. -----

L'uno e l'altro sottoscriveranno i relativi verbali. -----

Art. 18) - Poteri del Consiglio di Amministrazione -----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione della Società. -----

Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di legge, può, altresì, delegare i propri poteri al Presidente ovvero ad uno o più amministratori, determinandone i poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti. -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone attribuzioni e poteri. -----

Il Comitato Esecutivo e gli amministratori delegati devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative ed il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. -----

Art. 19) - Poteri di firma e rappresentanza -----

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque stato e grado e davanti a qualunque autorità sia giudiziaria, sia amministrativa, sia speciale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, ed agli eventuali amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita. -----

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in proposito. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determinerà le modalità di sostituzione del Presidente. -----

Art. 20) - Compensi degli amministratori -----

Agli amministratori compete, oltre l'eventuale compenso fissato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

L'assemblea ordinaria può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

Art. 21) - Esercizio sociale - Bilancio -----

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederà alla redazione del bilancio a norma di legge. -----

Art. 22) - Approvazione del bilancio di esercizio -----

L'assemblea dei soci approva il bilancio e delibera in merito alla distribuzione degli utili, previa destinazione del 5% (cinque per cento) degli utili stessi al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. -----

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta una partecipazione agli utili della Società, correlata al Margine Operativo Lordo Consolidato, la cui quantificazione è annualmente determinata dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio. -----

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui sono divenuti inesigibili. -----

Art. 23) - Collegio sindacale -----

Il controllo della Società è affidato ad un Collegio sindacale composto di tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. -----

I sindaci devono avere i requisiti prescritti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia. -----

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti. - Nei casi previsti dalla legge, la decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. -----

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, che avverrà nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile, si osserverà la seguente procedura. -----

I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco dovranno depositare presso la sede sociale, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione, le liste nelle quali sono indicati uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e, separatamente in altra sezione, di sindaco supplente, contrassegnati da un numero progressivo e comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. -----

Le liste saranno corredate: -----

(a) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
(b) da una dichiarazione dagli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla legge e da disposizioni regolamentari con questi ultimi; -----

(c) dal curriculum professionale dei singoli candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali degli stessi e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. -----

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse. -----

Nel caso in cui, entro il termine sopra indicato, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, ai sensi di quanto sopra previsto, siano collegati con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza, possono essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza di detto termine. In tal caso, la quota

minima di partecipazione richiesta in base ai commi che seguono è ridotta alla metà. La Società darà notizia di ciò con le modalità previste dal Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999. -----

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo ovvero che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non potranno presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista né potranno votare liste diverse, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di illeggibilità. -----

Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria salva la eventuale minore quota minima di partecipazione stabilita per effetto di inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. -----

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione delle quota minima di partecipazione richiesta. -----

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che una quota di candidati alla carica di Sindaco effettivo e di candidati alla carica di Sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio sindacale, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile, appartenga al genere meno rappresentato e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. -- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. -----

Almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per l'assemblea di nomina, le liste, corredate dalle informazioni e dichiarazioni sopra indicate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB. -----

Ogni azionista avente diritto di voto potrà votare una sola lista. -----

Per l'elezione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale si procederà come segue: -----

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere; -----

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente; -----

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati. -----

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla seconda lista per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con gli azionisti che abbiano presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di minoranza"). Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo

quoziente più elevato. -----
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero, nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista, e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. -----
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile, si procederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha riportato il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo. -----
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. -----
Con riferimento all'elezione dei Sindaci Supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Tuttavia, qualora i due candidati con quoziente più elevato appartengano alla stessa lista, risulterà eletto il primo di essi mentre il secondo sindaco supplente sarà il candidato avente il più elevato quoziente tra gli appartenenti alla lista di minoranza, come sopra definita, che ha espresso il sindaco di minoranza ovvero, in difetto che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà con i criteri sopra indicati. -----
Ove, nei termini e con le modalità sopra indicate sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. Il tutto, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi - per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile - e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. -----
In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire. -----
Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto via via il maggior quoziente tra quelli della lista che ha espresso il Sindaco uscente. Qualora si debba provvedere alla nomina di Sindaci Effettivi e/o Supplenti al fine di integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: se si deve provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincoli di lista; se, invece, occorre sostituire Sindaci eletti nelle liste di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa ma nel computo dei voti non si terrà conto dei voti degli azionisti che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, deterranno la maggioranza dei

voti esercitabili in assemblea e degli azionisti ad essi collegati. Resta fermo che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi - per quanto e nella misura in cui tale disciplina risulti applicabile - e fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. -----

I nuovi nominati scadono insieme ai sindaci in carica. -----

Art. 24) - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari -----

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente deve essere in possesso di una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria maturata in società di rilevanti dimensioni. -----

Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. -----

Il suddetto dirigente è tenuto a predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. -----

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti, e vigila sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. -----

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, insieme agli organi amministrativi delegati, deve attestare con apposita relazione, allegata ad ogni bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza, l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel periodo cui riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza degli stessi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob. -----

In relazione ai compiti loro spettanti, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili assumono la medesima responsabilità prevista dalla legge per gli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. -----

Art. 25) - Revisione legale dei conti -----

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un revisore legale nominato dall'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'art. 2364 c.c. -----

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità del revisore legale dei conti, si applicano le previsioni di legge in materia. -----

L'assemblea revoca l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro revisore legale dei conti. -----

In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto si applicheranno le disposizioni di legge previste per tali fattispecie. -----

L'incarico conferito ha durata di nove esercizi per le società di revisione, e di sette esercizi per i revisori legali e non può essere rinnovato o di nuovo conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. -----

L'incarico non può essere conferito a società di revisione o revisori legali che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite dalla legge o con regolamento dalla Consob. -----

Art. 26) - Liquidazione e ripartizione dell'attivo -----

Per la liquidazione e la ripartizione dell'attivo sociale, saranno osservate le disposizioni di legge; la liquidazione sarà affidata ad uno più liquidatori nominati dall'Assemblea. -----

Qualora la Società abbia a contrarre dei mutui, essa non potrà essere sciolta prima che vengano estinti. -----

Art. 27) - Operazioni con parti correlate -----

Nei casi di urgenza, in cui un'operazione con parti correlate non sia di competenza assembleare e non debba essere autorizzata dall'Assemblea, l'operazione con parti correlate può essere conclusa in deroga alla "Procedura per le operazioni con parti correlate", vigente pro-tempore dalla Società a condizione che tale operazione sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante da parte della prima assemblea ordinaria utile, nonché vengano rispettate le altre condizioni previste dalla legge e dalle norme regolamentari. -----

In caso di urgenza collegata a crisi aziendale, ove applicabile, le operazioni con parti correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dalla "Procedura per le operazioni con parti correlate" vigente pro-tempore in materia di operazioni di competenza assembleare, a condizione che si applichino le disposizioni per essa previste dalla legge e dalle norme regolamentari.

Art. 28) - Foro competente -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori oppure tra gli amministratori e i sindaci e/o i liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio e alla competenza esclusiva del Foro di Torino. -----

Art. 29) - Clausola di rinvio -----

Per quanto non previsto nel presente statuto si richiama quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa speciale applicabile alla Società. -----

In originale firmato: -----

RIZZANTE Mario -----

Caterina BIMA - Notaio -----

=====

Copia su supporto informatico, riprodotta sopra quindici pagine, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., che si trasmette ad uso registro imprese. -----

Torino, lì 5 maggio 2014. -----

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. -----

Atto registrato all'Ufficio di Torino 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 29
aprile 2014 al n. 7439. -----